Numero registro generale 6973/2024
Numero sezionale 3572/2026
Numero di raccolta generale 26937/2026
Data pubblicazione 15/10/2026

AULA 'A'

Oggetto

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONI

R.G.N. 6973/2024
Cron.
Rep.
Ud. 17/09/2026
CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6973-2024 proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted]

2026
3572

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 25/2024 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 180/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

FATTI DI CAUSA

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila, respingendo l'appello proposto da [redacted] nei confronti della società indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che, riguardo al contratto di agenzia instaurato fra le parti il 14.5.2019, ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione *ex* art. 1751 c.c. (per euro 1.304,00) ma ha accolto la domanda riconvenzionale della banca condannando l'agente al pagamento di euro 52.033,35 a titolo di ripetizione di provvigioni percepite in via provvisoria e non dovute, considerato il recesso (entro i sei mesi) per mancato superamento del periodo di prova.

2. La Corte territoriale, in sintesi, ha rilevato che le parti avevano stipulato un contratto di agenzia a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività di consulenza finanziaria, con un patto di prova pari a sei mesi (alla scadenza del quale, in data 13.11.2019, la Banca aveva comunicato il recesso); le parti avevano previsto un compenso provvigionale di base e un compenso provvigionale integrativo disciplinato da un apposito Piano ove il "*Periodo di riferimento"* era indicato nella durata di "*12 mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto di agenzia"* e tutte le previsioni di erogazione delle provvigioni integrative erano calibrate su base annuale in quanto sia il compenso provvigionale di base sia quello integrativo sia il *bonus retention* erano volti a compensare, per un periodo di dodici mesi, non solo la professionalità dell'agente ma anche a favorire lo sviluppo della sua attività, in considerazione del fatto che la base di valutazione annuale costituiva un apprezzabile e ragionevole lasso di tempo. La Corte territoriale ha sottolineato che il richiamo dell'art. 1373, comma 2, c.c. (sulla mancata efficacia del recesso sulle prestazioni già eseguite) non consentiva di fondare il diritto alla conservazione delle provvigioni già percepite in quanto si era trattato di erogazioni operate solo in via provvisoria (mere anticipazioni) ed in vista del raggiungimento di obiettivi

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

previsti, calcolati e valutati sui dodici mesi (raggiunti i quali poteva definitivamente quantificarsi i compensi provvigionali in base agli obiettivi e alla raccolta netta realizzata nell'arco temporale annuale); ha, inoltre, confermato il diritto all'indennità di cessazione del rapporto, calcolato sulle provvigioni maturate nel corso del (breve) rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con tre motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1373, secondo comma, c.c. e 3, 4, 7 del Piano integrativo provvigionale "*professional program"* del 3.6.2019 in quanto le previsioni degli artt. 3 e 4 del Piano erano chiare ed inequivoche nel loro tenore testuale e volte a riconoscere sia compenso minimo provvigionale sia compenso integrativo e la Banca, con lettera del 9.10.2019 aveva comunicato la conferma del pagamento calcolato in base agli obiettivi raggiunti; alla data della prima verifica quadrimestrale l'agente aveva realizzato una raccolta netta di capitali superiore a quella prevista dagli obiettivi, e le provvigioni correlate non potevano essere definite come provvisorie e il contratto stipulato tra le parti non prevedeva la possibilità di ripetizione di erogazioni già effettuate.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 1373, secondo comma, c.c. e dell'art. 9 comma II del contratto di agenzia del 3.5.2019 con riferimento al contenuto della comunicazione del 19.3.2019 istitutiva del *Welcome Bonus* di euro 22.000,00, per

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

aver la Corte di appello erroneamente ritenuto che l'agente, non avendo raggiunto l'obiettivo minimo annuale pari ad euro 8.000.000,00 di raccolta netta, è tenuto a restituire il relativo importo percepito. Detto compenso è stato riconosciuto "*…all'ingresso in struttura…a titolo di copertura massima di costi ed oneri collegati all'inizio della nuova attività*" e al dichiarato fine di "*agevolarlo nell'avvio della nuova attività*", da restituire (solo) in caso di recesso dell'agente o di revoca per giusta causa della Banca e l'inciso contenuto nel Piano integrativo provvigionale, utilizzato dai giudici di merito, secondo cui "*tale importo si riterrà da Lei definitivamente acquisito qualora, al termine del periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipulazione del suo contratto di Agenzia con la Banca, Lei abbia raggiunto l'obiettivo pari ad € 8.000.000,00 di complessiva raccolta netta...*" non legittima, in assenza di chiara ed espressa previsione contrattuale in tal senso ed *a fortiori* in presenza di espressa previsione contrattuale contraria, l'istituto bancario a poterne richiedere in difetto la restituzione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1751 c.c. e degli artt. 3, 4 e 7 del Piano integrativo provvigionale "*professional program*", per aver la Corte di appello erroneamente parametrato e calcolato l'indennità di fine rapporto tenendo conto delle sole provvigioni calcolate dall'Istituto bancario in appena euro 934,00 ed escludendo del tutto dal suddetto calcolo i compensi provvigionali minimi ed compensi provvigionali integrativi maturati (e spettanti, come illustrato nei primi due motivi di ricorso) omettendo altresì di considerare i benefici ottenuti dalla Banca in termini di raccolta netta di denaro e portafoglio clienti acquisiti.

4. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurimi.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

5. I motivi di ricorso tendono, tutti, a censurare la interpretazione data dalla Corte territoriale al contratto stipulato tra le parti e al Piano integrativo provvigionale *"professional programm"* e a sostenere che le previsioni non erano calibrate, ai fini della definitiva acquisizione delle provvigioni, su base annuale.

5.1. I motivi sono inammissibili perché non individuano la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indicano le ragioni per le quali da detta regola quest'ultimo si sarebbe discostato. La parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata; ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, *ex plurimis,* Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. nn. 11849 e 18214/2024).

6. Inoltre, le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito (come è dimostrato dal profuso richiamo alla documentazione prodotta) non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

verdicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

La Presidente

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

dott.ssa Margherita Maria Leone

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85